TORNATA DELL'11 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. Congedi. = Svolgimento di un progetto di legge del deputato Pissavini per migliorare le condizioni dei maestri elementari - Considerazioni favorevoli del ministro reggente l'istruzione pub $blica - \dot{E}$ preso in considerazione. = Discussione generale dello schema di legge per modificazione all'ordinamento dei giurati - Discorso del deputato Righi in opposizione del progetto - Discorso in favore del progetto del deputato De Pasquali — Discorso in favore del deputato Guala, e proposta di un suo voto motivato - Discorso del deputato Lacava in favore del progetto - Osservazioni del deputato Varè contro la chiusura della discussione - Voti motivati dei deputati Castagnola e Puccioni -Reiezione della chiusura — Discorso del deputato Varè contro il progetto.

La seduta è aperta all'una e 50 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Araldi e Deleuse hanno chiesto un congedo di 10 giorni, per affari privati; l'onorevole Costa ne domandò uno di otto giorni, per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PISSAVINI ED ALTRI.

(V. Stampato nº 98)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Pissavini, diretta a migliorare le condizioni dei maestri elementari.

Do lettura del progetto di legge.

Art. 1.

Sono estese a tutto il regno le disposizioni della legge 13 novembre 1859, che concernono l'obbligatorietà dell'istruzione elementare.

Art. 2.

La misura minima dello stipendio dei maestri e delle maestre pei corsi inferiore e superiore delle scuole urbane e rurali obbligatorie è modificata secondo l'annessa tabella A.

La riduzione sullo stipendio delle maestre, conformemente al disposto dell'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, non potrà mai portare il loro stipendio al disotto della misura minima.

Sono irriti e nulli, nonostante l'espresso o tacito consentimento degli insegnanti, tutti i patti e i modi diretti o indiretti adoperati per ottenere che gli stipendi, veramente da loro percepiti, siano minori della misura minima.

Le prescrizioni del presente articolo per la misura degli stipendi, sono applicabili anche alle capitolazioni in corso.

Art. 3.

I maestri e le maestre che avranno compiuto un quinquennio di magistero nel comune non potranno essere licenziati che con una deliberazione motivata dal Consiglio comunale, alla quale dovranno prendere parte due terzi almeno dei consiglieri.

Tale licenziamento non avrà effetto senza l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale che potrà opporre il suo divieto sospensivo.

In tal caso il licenziamento non diverrà definitivo se non quando, dopo l'esperienza di un nuovo anno scolastico, il Consiglio comunale persistesse nel suo voto.

Art. 4.

Gli insegnanti assunti a titolo di prova o di supplenza, quando abbiano tutte le qualità richieste dalle leggi e dai regolamenti per esercitare il magistero, e lo abbiano effettivamente esercitato per due anni consecutivi nello stesso comune, saranno pa-